

COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Presa d'atto ed adozione della Carta della Pericolosità per il territorio del comune di Quindici e delle relative Misure di salvaguardia.

Ordinanza n. 2127 del 31 gennaio 2002

VISTO:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e dell' 8 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania con la quale è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n.2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n.439 del 27 settembre 1999;

il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

il Decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n.226 relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 21 dicembre 2001 concernenti la proroga dello stato di emergenza, per ultimo, al 31 dicembre 2002;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è attribuito al Commissario delegato ex Ordinanza Ministeriale n. 2994/99 l'onere di provvedere all'attuazione degli interventi di cui al piano ex art.5, dell'O.M. 3029/1999 relativi alla frana di Cervinara (AV), ed alla gestione dei Presidi Territoriali di cui all'art. 6, comma 3 dell'O.M. 3036/2000;

le ordinanze del Commissario Delegato n.415 del 13 settembre 1999 e n. 851 del 31 marzo 2000 concernenti la rimodulazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'ordinanza n.2863/98 e dell'art. 3 dell'ordinanza n.2980/99, del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui all'ordinanza commissariale n.71/98;

l'ordinanza del Commissario Delegato n.510 del 16 novembre 1999 concernente l'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui alle ordinanze commissariali n.63/98 e 99/99, relativamente alla Struttura ex 2499/97;

PREMESSO CHE:

- con ordinanza commissariale n. 583 del 22 dicembre 1999 è stata approvata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, la ripermimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico dei territori dei comuni di Bracigliano, San Felice a Cancelli, Sarno, Siano e Quindici, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998, ed inoltre sono state definite le norme di salvaguardia da adottare all'interno delle predette aree;

- l'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128 del 27 aprile 2001 dispone che il Commissario delegato "predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosità" che "riportino, nell'ambito delle aree già perimetrate come aree a rischio" la "suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosità, da definirsi in base all'intensità di fenomeni verificatisi e di

quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste. Il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (C.N.R. - G.N.D.C.I.) effettua una valutazione degli aspetti metodologici nelle procedure di stesura di dette carte di pericolosità”;

- l'art. 1, comma 2 della medesima ordinanza n. 3128/2001 prevede che il Comitato Istituzionale ex art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, “fissa le misure di salvaguardia da adottare” all'interno delle predette aree a rischio “sulla base del diverso livello di pericolosità presente in dette aree, stabilito come previsto dal comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosità lo consenta, la possibilità di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresì, le zone nelle quali è vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti che devono essere delocalizzati. Il Commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia.”;

PRESO ATTO

- che il Comitato Istituzionale, ex art.3 O.P.C.M. n. 2787/98, nella seduta del 4/6/2001, per i territori dei comuni colpiti dalle alluvioni del 5 e 6 maggio 1998, ha provveduto a stabilire la classificazione delle aree all'interno della così detta “linea rossa”, suddividendole per grado di pericolosità:

- Fascia di pericolosità moderata (Fascia P-MOD)
- Area con livello di pericolosità moderata
- Fascia di pericolosità moderata (Fascia P-MOD/1)
- Area interessata in modo rilevante dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998.
- Fascia di pericolosità media (Fascia P-MED)
- Area con livello di pericolosità media.
- Fascia di pericolosità media (Fascia P-MED/1)
- Area interessata in modo rilevante dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998.
- Fascia di pericolosità alta (Fascia P-ALT)
- Area con livello di pericolosità alta.
- Fascia di pericolosità alta (Fascia P-ALT/1)
- Area densamente abitata.
- Fascia di rispetto dei canali e vasche (Fascia RISP)
- Area di rispetto da opere di sistemazione idrauliche.
- Fascia di rispetto pedemontana (Fascia Risp/1)
- Area di rispetto.

- che, il Comitato Istituzionale, sempre nella seduta del 4/6/2001, ha provveduto a fissare le misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dalle alluvioni del 5 e 6 maggio 1998, in funzione della classificazione di cui sopra:

• nella Zona con livello di pericolosità moderato, FASC P - MOD, è possibile procedere alla riparazione degli edifici danneggiati;

• nella Zona con livello di pericolosità moderato, FASC P - MOD/1, è possibile procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80% del costo teorico di ricostruzione. E', inoltre, possibile procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti o da demolire con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario;

• nella Zona con livello di pericolosità medio, FASC P - MED, è possibile procedere alla riparazione degli immobili danneggiati, anche in modo grave, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di ricostruzione con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario;

• nella Zona con livello di pericolosità medio, FASC P - MED/1, è possibile procedere alla riparazione degli immobili danneggiati, anche in modo grave, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10 /1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di

ricostruzione, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario. Gli edifici distrutti, demoliti o da demolire, possono essere ricostruiti in sito, previa verifica di fattibilità con perizia tecnica, con particolare riferimento agli aspetti ideologici e dovranno rispettare, in fase esecutiva, la normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario;

- nelle Zone con livello di pericolosità alto, FASC P - ALT e FASC P - ALT/1, è possibile procedere alla riparazione degli immobili danneggiati, anche in modo grave, purché non venga superato il limite di convenienza economica fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di ricostruzione, previo studio di vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate da effettuarsi secondo la normativa tecnica che sarà fissata da apposita ordinanza del Commissario e con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario. Gli edifici distrutti, demoliti e da demolire, potranno essere ricostruiti in sito, previa verifica di fattibilità con perizia tecnica, con particolare riferimento agli aspetti ideologici e dovranno rispettare, in fase esecutiva, la normativa tecnica di miglioramento che sarà fissata con apposita ordinanza del Commissario;

- nella Zona di rispetto da opere di sistemazioni idrauliche, FASC - RISP, contenuta in dieci metri dal bordo dei canali e delle vasche, e nella Zona indicata come fascia di rispetto pedemontana, FASC - RISP/1, è possibile procedere alla riparazione degli edifici danneggiati, anche gravemente, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di ricostruzione, previo studio di vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate da effettuarsi secondo la normativa tecnica che sarà fissata da apposita ordinanza del Commissario. Gli edifici distrutti, demoliti o da demolire dovranno essere ricostruiti fuori sito in aree appositamente individuate dalle Amministrazioni Comunali competenti. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito vengono acquisite al patrimonio indisponibile del comune, salvo quanto disposto specificamente dalla normativa di intervento relativa alla ricostruzione.

VISTA

l'ordinanza del Commissario delegato n. 1991 del 9 novembre 2001, ad oggetto: "Normativa tecnica per la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancellò."

l'ordinanza del Commissario delegato n. 2054 del 10 dicembre 2001, ad oggetto: "Norme per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancellò. Integrazioni e/o modificazioni alla Ordinanza Commissario di Governo 7/9/2001 n. 1887. Proroga dei termini."

RILEVATO

- che tecnici della struttura commissariale hanno predisposto, sulla base delle disposizioni tecnico - scientifiche impartite dal Sub Commissario Prof. Ing. Pasquale Versace, la "carta della pericolosità per il territorio del comune di Quindici, all'interno della linea rossa", con elaborato in scala 1:5000, allegato alla presente ordinanza;

RITENUTO:

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128/2001, alla presa d'atto ed alla adozione della suddetta carta della pericolosità e, contestualmente di prendere atto ed adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della medesima ordinanza, le misure di salvaguardia fissate dal Comitato Istituzionale nella seduta del 4/6/2001 e da applicarsi alle zone individuate all'interno della "linea rossa";

Su proposta del Sub Commissario Prof. Ing. Pasquale Versace;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti della Struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate:

Art. 1

1. Di prendere atto ed adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128/2001, la carta della pericolosità per il territorio del comune di Quindici, compreso all'interno della "linea rossa", così come delimitata con ordinanza commissariale n. 583 del 22 dicembre 1999 che, allegata alla presente ordinanza, ne forma parte integrante.

Art. 2

1. Di prendere atto ed adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128/2001, le misure di salvaguardia fissate nella seduta del 4/6/2001 dal Comitato Istituzionale ex art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2787/98, come modificato dall'art. 23 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3076 del 3/8/2000, da applicare all'interno delle aree a rischio (linea rossa) del territorio del comune di Quindici, sulla base del diverso livello di pericolosità individuato dalla carta della pericolosità di cui al precedente art. 1 e precisamente:

1.1 nella Zona con livello di pericolosità moderato, FASC P - MOD, è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80% del costo teorico di ricostruzione;

1.2 nella Zona con livello di pericolosità moderato, FASC P - MOD/1 è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di ricostruzione;

- procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti o da demolire;

1.3 nella Zona con livello di pericolosità moderato, FASC P - MED, è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/81 nella misura dell'80% del costo teorico di ricostruzione con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con Ordinanza del Commissario delegato n. 1991 del 9/11/2001 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 67 del 17/12/2001;

- procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti e da demolire, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con Ordinanza del Commissario delegato di cui sopra;

1.4 nella Zona con livello di pericolosità medio, FASC P - MED/1, è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL. PP. 31/10/1981 nella misura dell'80 % del costo teorico di ricostruzione, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, disposta con Ordinanza del Commissario delegato di cui al precedente punto 1.3;

- procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti e da demolire, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con Ordinanza del Commissario delegato di cui al precedente punto 1.3;

1.5 nelle zone con livello di pericolosità alto, FASC P - ALT e P - ALT/1 è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80% del costo teorico di ricostruzione, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con Ordinanza del Commissario delegato di cui al precedente punto 1.3, previo studio di compatibilità idraulica da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita ordinanza del Commissario delegato;

- procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti e da demolire, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con Ordinanza del Commissario delegato di cui al precedente punto 1.3, previo studio di compatibilità idraulica da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita ordinanza del Commissario delegato;

1.6 nella Zona di rispetto da opere di sistemazioni idrauliche, FASC - RISP, contenuta in dieci metri dal bordo dei canali e delle vasche, e nella Zona indicata come fascia di rispetto pedemontana, FASC -- RISP/1, è possibile:

- procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, purché non venga superato il limite di convenienza economica alla riparazione fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 nella misura dell'80% del costo teorico di ricostruzione, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento disposta con ordinanza del Commissario delegato di cui al precedente punto 1.3, previo studio di vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita ordinanza del Commissario delegato;

- Nelle Zone FASC - RISP e FASC - RISP/1 non è possibile procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti, demoliti o da demolire.

2. Le norme di salvaguardia di cui al precedente comma 1 si applicano solo ed esclusivamente agli edifici distrutti o danneggiati dalle colate di fango del maggio 1998.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128 del 27/4/2001 sottoporre la carta della pericolosità del territorio del comune di Quindici, in particolare per quanto attiene gli aspetti metodologici adottati e relative misure di salvaguardia alla valutazione del Gruppo Nazionale per la difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.

Art. 4

1. La Carta della Pericolosità di cui all'art. 1, unitamente alle misure di salvaguardia di cui all'art. 2, dovrà essere esposta presso l'Albo Pretorio del comune di Quindici, per un periodo di quindici giorni consecutivi, affinché i soggetti interessati possano produrre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.C., ed al fine di una più ampia diffusione, il relativo avviso di pubblicazione sarà inviato ad almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

Art. 5

1. La Carta della Pericolosità di cui all'art. 1 potrà essere eventualmente modificata e/o integrata in funzione delle osservazioni che i soggetti interessati faranno pervenire nei termini di cui al precedente art. 4.

Art. 6

1. L'adozione definitiva della Carta della Pericolosità per il territorio del comune di Quindici, di cui all'art. 1, e delle misure di salvaguardia di cui all'art. 2, sarà disposta con apposito provvedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della presente ordinanza.

La struttura commissariale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

31 gennaio 2002

Bassolino